

## RIENTRI DALL' ESTERO

### ELENCO C

**Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca** (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.**

### INGRESSO/RIENTRO in Italia – FINO AL 25 OTTOBRE 2021

In base all'[Ordinanza 29 luglio 2021](#) del Ministro della Salute, prorogata fino al 25 ottobre 2021 con [Ordinanza 28 agosto 2021](#), per l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti, è obbligatorio:

- Compilare e presentare al vettore, al momento dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un [formulario on-line di localizzazione](#) (denominato anche *digital Passenger Locator Form - dPLF*), che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
- Presentare al vettore, al momento dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, una [Certificazione Verde Covid-19](#) rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del [decreto legge 22 aprile 2021, n. 52](#), o **altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:**
  - **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
  - **avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  - **effettuazione**, nelle quarantotto (48) ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, **di test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo.**

**Nel caso in cui l'ingresso in Italia avvenga senza la presentazione del dPLF e di una delle certificazioni precedentemente indicate, è fatto obbligo di:**

- Sottoporsi a **isolamento fiduciario** e sorveglianza sanitaria per un periodo di **cinque (5) giorni**, presso l'abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Effettuare un **test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento fiduciario.**

Sono previste **deroghe a tali obblighi**. Le deroghe sono riportate nella [sezione dedicata](#).

## INGRESSO DI MINORI

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere [Deroghe](#)):

### 1. Test molecolare o antigenico

- Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
- Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia.

### 2. Isolamento

- Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall'isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall'isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

## ELENCO D

**Albania**, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, **Ucraina**, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

## INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL'ELENCO D – DISCIPLINA GENERALE

**Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021** (fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti diversi in questo lasso di tempo), in base all'[Ordinanza 29 luglio 2021](#) e all'[Ordinanza 28 agosto 2021](#), all'ingresso/rientro in Italia, se nei quattordici (14) giorni precedenti si è soggiornato/transitato in un Paese dell'elenco D, è obbligatorio:

1. Compilare un [formulario on-line di localizzazione](#) (denominato anche *digital Passenger Locator Form* (dPLF) e presentarlo, sul proprio dispositivo mobile o in versione cartacea, al vettore al momento dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli.
2. Presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la **certificazione "verde" COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente**, emessa dalle autorità sanitarie

competenti a seguito di vaccinazione validata dall'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali).

- Presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un certificato che attesti il **risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, effettuato nelle **settantadue (72) ore** precedenti l'ingresso in Italia, da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica. Il termine è ridotto a **quarantotto (48) ore** per gli ingressi dal **Regno Unito**.

In caso di **mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3**, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:

- Sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria** (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l'indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato, **per un periodo di cinque (5) giorni**.
- Effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.

## **INGRESSO DI MINORI**

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere [Deroghe](#)):

### **1. Test molecolare o antigenico**

- Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
- Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia.

### **2. Isolamento**

- Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall'isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall'isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

## **ELENCO E**

**Resto del mondo**, vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che, pur rientrando nell'elenco E, è prevista una disciplina specifica per gli spostamenti da/per **Sri Lanka, Bangladesh, Brasile e India**, indicata nella sezione dedicata ai **Paesi Soggetti a Misure Speciali**).

**INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL'ELENCO E – FINO AL 25 OTTOBRE 2021**

Il rientro/l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L'[Ordinanza 29 luglio 2021](#), prorogata fino al 25 ottobre, conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). È consentito l'ingresso in Italia per atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale, come da art. 5, co. 2, lettera m) dell'Ordinanza 29 luglio 2021. Se non si rientra nelle categorie già citate, l'ingresso in Italia è consentito solo per motivi di lavoro, studio, salute, assoluta urgenza, rientro presso domicilio/residenza/abitazione in Italia.

**All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:**

- Compilare un [formulario on-line di localizzazione](#) (denominato anche *digital Passenger Locator Form* (dPLF), da mostrare in cartaceo o sul proprio dispositivo mobile al vettore, al momento dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli. **È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.**
- Presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia preposto ai controlli, un certificato che attesti il **risultato negativo di un test molecolare o antigenico**, condotto con tampone, effettuato nelle **settantadue (72) ore** precedenti l'ingresso in Italia.
- Sottoporsi comunque a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria** (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) **per un periodo di dieci (10) giorni**, presso l'indirizzo indicato sul dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato.
- Al termine dei dieci (10) giorni di isolamento fiduciario, è obbligatorio effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico**, condotto con tampone.
- È consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione.

Sono previste **deroghe a tali obblighi**. Le deroghe sono riportate **nella [sezione dedicata](#)**.

## INGRESSO DI MINORI

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere [Deroghe](#)):

### 1. Test molecolare o antigenico

- Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
- Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia.

## **2. Isolamento**

- Da 0 a 17 anni (quindi fino a 18 anni non compiuti): esentati dall'isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall'isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti. Non applicabile in caso di soggiorno o transito in un paese di elenco E.